

Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell'art. 40 del D.I., n.44 del 1° febbraio 2001, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il D.P.R., n. 275, 8 marzo 1999, artt. 8 e 9, commi 1 e 4 per i quali *la "determinazione del curricolo tiene conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio"* e consentono alle istituzioni scolastiche, di realizzare *"ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti"*;

VISTO il D.Lgs. 165, 30 marzo 2001, art. 7, co. 6, " *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", per cui *"per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"*;

VISTO il D.I. n.44 del 1° febbraio 2001, art. 40 del *"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare *"contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione"*;

VISTO il D.I. n.44 del 1° febbraio 2001, art. 32, co.1 in base al quale *"I dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33"*.

VISTO il D.I. n.44 del 1° febbraio 2001, art. 33, co. 2 del *"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* con il quale il Consiglio d'istituto è chiamato a esprimere *"i criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente"* per alcune *"attività negoziali"* tra cui *"contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti"*;

VISTO il Piano dell' Offerta Formativa dell' Istituto Comprensivo Largo Volumnia 11, Roma;

SENTITO il Collegio dei docenti

ADOTTA

ai sensi del D.I. 44, 1° febbraio 2001, art. 40, comma 2, del *"Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"* che affida al Consiglio d'istituto la *"disciplina delle procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, nella stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione"*, il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento di Istituto.

Art 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, sensi degli artt. 33 e 40 del D.I. 44, 1° febbraio 2001, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire esigenze didattiche deliberate nel Piano dell' Offerta Formativa a cui non si può far fronte con personale in servizio.

Art 2 - Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Collegio docenti *di norma* stabilisce i requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale l'esperienza maturata nel campo che i docenti esperti esterni devono possedere per accedere all'insegnamento

2. I criteri fissati dal Collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola o sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.

3. Nel caso in cui la collaborazione riguardi un "attività" non collegata ad attività o progetto deliberati nel POF o nel caso in cui il responsabile della docenza sia l' "Università" la procedura è semplificata; in questi casi e si applica esclusivamente quanto disposto al punto 1-2 dell'art. 5 ed al al punto 3 dell'art. 5 rispettivamente del regolamento.

Art. 3 - Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. Il Dirigente, sulla base del Piano dell' Offerta Formativa e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale dell'Istituto e sul sito web.

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- a. l'oggetto della prestazione;
- b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- c. il corrispettivo proposto per la prestazione.

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire l'incarico.

Art 4 - Determinazione del compenso

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento saranno determinati dal Consiglio d'Istituto.

2. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti

Ovvero

Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei relativi insegnamenti: da un minimo di € 35,00 ad un massimo di € 60,00, fatta eccezione per i professori universitari.

Ovvero

in casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.

Art 5 - Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - a. curriculum del candidato:
 - titoli di studio
 - certificazioni/attestati professionali specifici nel campo di riferimento del progetto
 - esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - attività di libera professione nel settore
 - corsi di aggiornamento
 - b. pubblicazioni e altri titoli;
 - c. competenze specifiche richieste per ogni progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- a. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidate;
- b. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- c. eventuali precedenti esperienze didattiche;
- d. esperienze maturate in altri enti formativi.

3. Nel caso in cui il contraente da individuare sia personale afferente ad una cattedra universitaria i titoli di cui ai punti a) b) e c) ed i criteri di cui ai punti a) b) c) e d) sono sostituiti dalla priorità data alle facoltà/cattedre che istituzionalmente fanno ricerca nel campo delle "Scienze della Formazione", alle caratteristiche del programma di ricerca ed alla congruenza tra questo ed i bisogni formativi della scuola.

Art 6 - Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati :
 - a. l'oggetto della prestazione;
 - b. i termini di inizio e conclusione della prestazione
 - c. il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - d. le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - e. le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

5. I contratti di cui al presente regolamento rientrano nella fattispecie dei contratti a progetto o di prestazione d'opera occasionale e sono assoggettati al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.

7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

8. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

Art 7 - Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art 8 - Impedimento alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art . 32,comma 4, del D.I. 44/2001 soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica Professionalità esterna.

